

N. 00484/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00439/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2020, proposto da Hydros S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bonito Oliva e Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

So.G.In. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano D'Ercole e Nicola Palombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano D'Ercole in Roma, via in Arcione n. 71;

nei confronti

Biemme Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva,

del provvedimento, comunicato in data 9 luglio 2020, con il quale la Sogin S.p.a. ha aggiudicato alla Biemme la procedura avente ad oggetto la «Progettazione esecutiva e realizzazione di un sistema di trattamento effluenti attivi liquidi presso la Centrale Nucleare di Latina;

della comunicazione di non aggiudicazione trasmessa alla ricorrente in data 9 luglio 2020;

dei verbali tutti e degli atti tutti di gara (ivi compresi quelli relativi al sub-procedimento di verifica dell'offerta anomala) nella parte in cui hanno disposto l'ammissione della Biemme alla procedura di gara e/o nella parte in cui non ne hanno disposto l'esclusione;

della nota del 4 agosto 2018, con cui la Sogin S.p.a. non ha accolto l'invito all'autotutela trasmesso dalla Hydros S.r.l., in uno con la relativa nota di trasmissione;

ove occorra, dei riscontri forniti dalla Sogin S.p.a. alle istanze di accesso presentate dalla Hydros S.r.l., nella parte in cui gli stessi possano aver, anche solo per implicitum, confermato l'aggiudicazione in favore della Biemme;

degli ulteriori atti posti in essere dall'Amministrazione ivi compresi quelli relativi alla verifica dei requisiti dichiarati dalla Biemme;

di qualsiasi ulteriore atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della So.G.In. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo pec il 12 agosto 2020 e depositato il successivo giorno 27, la società Hydros s.r.l., premesso di essersi classificata al secondo posto nella gara a procedura negoziata indetta dalla Sogin S.p.a. per l'affidamento dei lavori di "Progettazione esecutiva e realizzazione di un sistema di trattamento effluenti attivi liquidi presso la Centrale Nucleare di Latina, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione alla Biemme Engineering S.r.l.

2) Come unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30, 80, 83, 89 e 134 del d.lgs.18 aprile 2016 n.50 e dell'art.7 del disciplinare di gara.

Il modello "A1" (richiamato quale documento cui attenersi dall'art. 10 del Disciplinare, recante «Modalità di presentazione delle offerte»), imponeva, nella Sezione "D", di indicare se l'operatore economico partecipante fosse iscritto, «limitatamente ai settori indicati dalla normativa vigente, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.



L'aggiudicataria, però, ha dichiarato di essere iscritta alla suddetta white list pur non essendo in possesso del predetto requisito.

3) Con atto depositato il 14 settembre 2020, si è costituita in giudizio la Sogin S.p.a. deducendo, con successiva memoria, l'infondatezza del ricorso.

4) Con ordinanza n. 323 del 23 settembre 2020, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.

5) Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2020, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è infondato.

7) Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per aver reso, in sede di compilazione della modulistica predisposta dalla stazione appaltante (modello "A1"), una dichiarazione non corrispondente al vero in ordine all'iscrizione/presentazione di domanda di iscrizione della Biemme Engineering all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list), istituito presso la Prefettura della provincia presso cui la stessa ha sede.

8) In realtà, l'indicazione relativa all'iscrizione della Biemme Engineering nella cd. white list che l'aggiudicataria imputa a un mero errore di battitura, è ininfluenza posto che l'aggiudicataria non rientra nelle categorie individuate dall'art. 1, co. 53 della legge n. 190/2012, per le quali è prevista la suddetta iscrizione.

Lo stesso disciplinare, come richiamato dalla ricorrente, coerentemente col dettato normativo specifica che l'onere di specificazione di essere iscritto alla c.d. white list era previsto "limitatamente ai settori indicati dalla normativa vigente".

Pertanto, appare condivisibile la nota del 4.8.2020 con cui la Stazione Appaltante ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela avanzata dalla Hydros, confermando che "l'iscrizione alla White List di cui al punto 5 della sezione D del modello A1 non è necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto in quanto le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco della

Prefettura sono quelle espressamente individuate nell'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012”.

9) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.

10) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 439/20 lo rigetta.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000, oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva a favore di Sogin S.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO